

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa delle sorelle DUSI PIA e DUSI AMELIA e del signor GANZERLA GIANCARLO la fondazione denominata "FONDAZIONE DUSI GANZERLA-ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Desenzano del Garda (BS) in Via Monte Grappa n. 10.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali e succursali.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative per lo sviluppo dell'istruzione e della cultura con particolare riguardo alla promozione, sviluppo e sostegno di iniziative culturali e sociali, ricerche e studi in ambito territoriale per almeno, nei limiti consentiti dalla legge, cento anni dalla costituzione.

Articolo 4) Oggetto

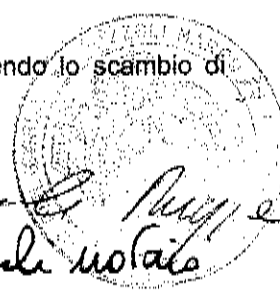
4.1. La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative per lo sviluppo dell'istruzione e della cultura con particolare riguardo alla promozione, sviluppo e sostegno di iniziative culturali e sociali, ricerche e studi in ambito territoriale.

In particolare la Fondazione potrà:

- curare attività editoriali, anche aprendo al pubblico l'archivio, la biblioteca e l'esposizione museale, previo inventario affinché nulla sia asportato se non per prestiti brevi autorizzati con delibera del Consiglio Direttivo;
- istituire borse di studio a giovani meritevoli e promettenti;
- sviluppare iniziative tese ad approfondire la storia del paese e del suo territorio circostante, mirando al progresso sociale e culturale dello stesso;
- coltivare rapporti di collaborazione con istituzioni e biblioteche, favorendo lo scambio di esperienze culturali e formative, valorizzando i crediti didattici;

Chioz Jolemitop
Robb Duff
ITE

Medao Romulo notale



- disporre di sovvenzioni, elargizioni, donazioni e contributi;
- svolgere attività di commercializzazione nel settore dell'editoria al solo fine di raggiungere lo scopo sociale sopra illustrato.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 2.214.326,00 (duemilioniduecentoquattordicimilatrecentoventisei virgola zero zero) o, in caso di esercizio della prelazione da parte del Ministero, sarà di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), *secondo le modalità previste nell'atto costitutivo da ritenersi qui letteralmente trascritte.*

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

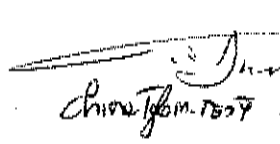
Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

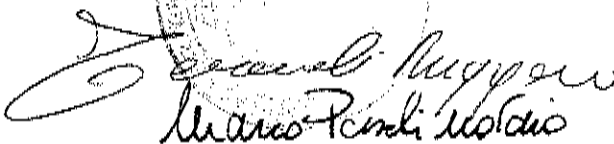
12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione


Chiara Tommasini
Fondazione
TESTE



Marco Ponti

13.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 14) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

In assenza di nomina del Tesoriere e/o del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 15) Competenze del Consiglio Direttivo

15.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

15.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dai fondatori;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

- h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

15.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

15.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Articolo 16) Composizione del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è composto da due a dieci Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

16.2. I Consiglieri sono nominati come segue:

i Consiglieri saranno nominati da parte dei Fondatori signori DUSI PIA, DUSI AMELIA e GANZERLA GIANCARLO finché sarà in vita e legalmente capace l'ultimo di loro; e in seguito la nomina del o dei Consiglieri mancanti verrà effettuata da parte del Consiglio Direttivo uscente a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

16.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 17) Gratuità dell'incarico

17.1. Dalla nomina a Consigliere a Presidente, a Vice Presidente ed a Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e salvo che il Consiglio Direttivo stabilisca per alcuni suoi componenti e/o per i componenti degli altri Organi un compenso individuale proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze. Tale compenso non dovrà essere superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e dovrà comunque rispettare i limiti previsti dall'art. 8 del CTS.

Articolo 18) Durata della carica

18.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica sino a dimissioni o revoca.

18.2. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica. Il Consiglio Direttivo nomina altresì i nuovi Consiglieri qualora decida di aumentare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Chiozza, 14 aprile 2015
Dusi Giancarlo
GANZERLA GIANCARLO

Segretario
Luca Pardi

18.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 19) Convocazione del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

19.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o mediante altro mezzo che consenta comunque la prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

Articolo 20) Deliberazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

20.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

20.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

20.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

20.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

20.6. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

20.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21) Responsabilità dei Consiglieri

21.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 22) Presidente e Vice Presidente

22.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

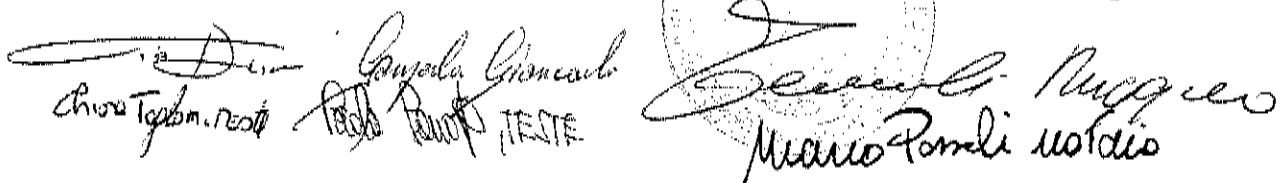
22.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

22.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 23) Segretario

23.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

23.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.


The bottom of the page features several handwritten signatures and a circular stamp. From left to right, there is a signature that appears to be 'Chio...', another signature, and a large circular stamp containing the word 'TESTE'. To the right of the stamp is a signature that looks like 'Muggero', and below it, another signature that appears to be 'Mariano Pardi notario'.

23.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 24) Tesoriere

24.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 25) Composizione dell'Organo di Controllo

25.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

25.2. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 26) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

26.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27) Durata in carica dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

27.2. I membri dell'organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

28.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

28.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, o altro mezzo che consenta comunque la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

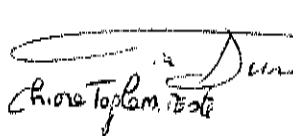
28.7. Il Collegio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

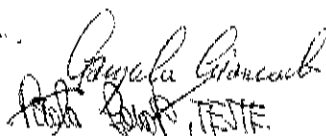
28.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

28.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

28.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In


Chiara Toplam


Angela Giannini


Meduo Pendi

tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29) Compenso dell'Organo di Controllo

29.1. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'eventuale corresponsione ai componenti dell'Organo di Controllo di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

Articolo 30) Esercizio della funzione di revisione legale

30.1. La funzione di revisione legale quando obbligatoria per legge è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Sezione IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 31) Esercizi

31.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32) Bilancio d'esercizio

32.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 33) Scritture contabili

33.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 34) Libri della Fondazione

34.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

34.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

34.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

34.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Sezione V – Estinzione e scioglimento

Articolo 35) Devoluzione del patrimonio

35.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, secondo quanto già deciso dai fondatori, all'"ATENEO DI SALO' ONLUS" con sede a Salò (BS) in Via Marco Leonesio n. 4, codice fiscale 87007690172.

Emilio
Giuseppe Emilio
Giuseppe
Christoph
Roberto
TESTE
Mano

